



*I meccanismi di anticipazione dell'età pensionabile.
Le pensioni anticipate di vecchiaia*

avv. Raffaele Trivellini

L'ETA' PENSIONABILE

Negli ultimi due decenni del secolo scorso e nel primo decennio del nostro secolo si sono, come è noto, susseguiti numerosi interventi legislativi che hanno, tra l'altro, modificato l'età pensionabile e/o in generale i requisiti di accesso alla pensione: la «Riforma Amato» (D.Lgs. n. 503/1992); la «Riforma Dini» (L. n. 335/1995); la «Riforma Prodi» (L. n. 449/1997); la «Riforma Maroni» (legge delega n. 243/2004); la «Riforma Damiano» (L. n. 247/2007).

L'esigenza di fondo alla base degli interventi del legislatore è stata quella di risparmiare sulla spesa previdenziale che è notoriamente una delle spese più ingenti che gravano sul bilancio pubblico.

Si è assistito del resto ad un progressivo ma costante invecchiamento della popolazione, dovuto all'aumento della vita media, ad una forte decrescita del tasso di natalità nonché ad una generalizzata crisi della occupazione cosiddetta stabile e un graduale aumento della «inoccupazione» (anche se il relativo trend sembra essersi leggermente invertito negli ultimi anni). E, riducendosi il numero dei giovani in età da lavoro che pagano i contributi per finanziare le pensioni agli aventi diritto ed aumentando le aspettative di vita, si è reso necessario «aggravare» gradualmente i requisiti per andare in pensione e spostare sempre di più in avanti l'età pensionabile.

Quando poi il nostro Paese ha attraversato una crisi economico-finanziaria si è deciso di intervenire in maniera ancor più decisa e drastica per salvaguardare il sistema pensionistico e la sua sostenibilità.

La legge 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201/2011 (cosiddetta Riforma Fornero) ha così sancito da un lato il passaggio definitivo al sistema di calcolo contributivo (per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012) completando la «transizione» della «Riforma Dini» del 1995 e, dall'altro, ha innalzato l'età pensionabile e confermato il meccanismo che lega l'aumento della speranza di vita alla pensione di vecchiaia. La pensione di anzianità (entro i limiti assai più rigorosi all'uopo previsti) ha assunto la denominazione di "pensione anticipata".

L'opzione per il «contributivo» esercitata dopo l'entrata in vigore della nuova normativa comporta l'applicazione delle relative regole di calcolo ma non dei più favorevoli requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia precedenti alle modifiche introdotte con la «Riforma Fornero» (e che rimangono pertanto quelli del sistema «misto») (cfr. al riguardo Cass. n. 29768/2024)

Nel nuovo sistema che è stato delineato dal legislatore e messo a punto con gli ulteriori interventi normativi che si sono susseguiti negli anni successivi alla Legge del 2011:

- la pensione di vecchiaia si consegna al raggiungimento della età di 67 anni (confermati fino al 2026) e con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
- sono comunque previsti svariati meccanismi di anticipazione dell'età pensionabile.

L'età di pensionamento si eleva progressivamente in relazione all'aumento delle aspettative di vita.

I lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (ed il cui primo «accredito» contributivo è pertanto successivo all'1.01.1996) conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni (da adeguare alla speranza di vita dal 1° gennaio 2027) e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, ma a condizione che l'importo della pensione risulti (almeno) pari all'importo dell'assegno sociale (per il 2025 Euro 7.002,97 annui).

In alternativa, tali lavoratori possono accedere, a partire dal 1° gennaio 2019, alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età (da adeguare alla speranza di vita a partire dal 1° gennaio 2027) con cinque anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) ed a prescindere dall'importo della pensione (e quindi dal raggiungimento del cosiddetto «importo soglia»).

PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA

La pensione anticipata di vecchiaia è quella prevista dalla «Riforma Amato» del 1992.

La Riforma Amato (segnatamente, l'art. 1, comma 8, Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992) ha introdotto la pensione anticipata per i lavoratori che abbiano una invalidità non inferiore all'80%. Sono esclusi i dipendenti del settore pubblico e i lavoratori autonomi.

Per poter accedere alla pensione anticipata i lavoratori dipendenti del settore privato devono comunque soddisfare tre requisiti:

- sanitario;
- anagrafico;
- contributivo.

La condizione di invalidità deve essere certificata esclusivamente da una commissione medica dell'INPS. Anche coloro già riconosciuti come invalidi da altri enti devono sottoporsi a una visita medica presso le commissioni sanitarie dell'Istituto (cfr. circ. INPS n. 82/1994); l'eventuale certificazione di invalidità prodotta da un altro ente costituisce in buona sostanza solo un elemento di supporto per la valutazione finale.

Per quanto riguarda il requisito anagrafico, nel 2025 potranno accedere alla pensione di vecchiaia anticipata gli invalidi con una percentuale pari o superiore all'80% al compimento dei 56 anni di età per le donne e dei 61 anni per gli uomini. Per i lavoratori non vedenti, l'età pensionabile si riduce rispettivamente a 51 anni per le donne e 56 anni per gli uomini.

Infine occorre aver maturato almeno 20 anni di contribuzione.

Sono tuttavia ancora valide anche le deroghe per alcune categorie di lavoratori previste dalla «Riforma Amato» per i quali sono sufficienti 15 anni di contributi versati (cfr. circ. INPS n. 16/2013).

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto legislativo 503/1992 è invero sufficiente un'anzianità contributiva minima di soli 15 anni per le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori subordinati e autonomi che al 31 dicembre 1992 possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva;
- lavoratori subordinati e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;
- lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno dieci anni (anche non consecutivi) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- lavoratori subordinati che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i nuovi requisiti previsti dal D.Lgs. 503/1992; questi ultimi sono così corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.

Si discute in giurisprudenza se l'art. 24 della legge 214/2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011 (cd. Riforma Fornero) (che ha tra l'altro previsto uno «slittamento» nell'accesso alla pensione) abbia abrogato i requisiti di maggior favore per gli invalidi civili in misura pari o superiore all'80% che per motivi anagrafici abbiano iniziato a lavorare dopo il 31.12.1995, oppure abbia solo modificato le tempistiche di accesso al sistema pensionistico per tali soggetti nonché la modalità di calcolo della pensione agli stessi spettante.

La giurisprudenza di merito che si è sinora occupata della questione ha affermato che non vi sono fonti normative che possano portare a ritenere che il sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo costituisca criterio di accessibilità o meno all'istituto della pensione di vecchiaia in caso di invalidità di cui al D.Lgs. n. 503/1992 (cfr. ad esempio C.A. Torino sent. n. 175/2025)

Non risultano allo stato ancora pronunce della Suprema Corte al riguardo.

Regimi «speciali» per alcune categorie di lavoratori

Gestione speciale dei lavoratori di imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni in sotterraneo

Nel 1960 (con la L. n. 5 del 1960) è stata istituita presso l'Inps una Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria alla quale sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione anche se parziale in sotterraneo. Interventi legislativi successivi ne hanno poi parzialmente modificato la disciplina applicabile.

Gli iscritti alla Gestione in questione hanno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a condizione che:

- siano in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nell' assicurazione generale obbligatoria;
- abbiano compiuto il 55° anno di età;
- siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavoro di sottosuolo;
- siano cessati definitivamente dal lavoro;
- non siano occupati alle dipendenze di terzi in altri settori di attività (con guadagno continuativo e normale).

A seguito del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che ha disposto una graduale elevazione dei requisiti di età e di assicurazione e contribuzione per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere può essere liquidata quando il lavoratore ha compiuto il 55° anno di età e ha maturato l'anzianità contributiva prevista (dal 2001 sono necessari 20 anni di contribuzione).

Dal 1° gennaio 2011 la pensione di vecchiaia spetta trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (cosiddetta «finestra»).

Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e civile e vigili del fuoco

L'età pensionabile per tali categorie varia in base alla categoria di appartenenza ed al grado ed alla qualifica ed oscilla tra i 60 e 7 mesi i 65 anni e 7 mesi.

Il requisito contributivo è di 20 anni.

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 165 del 1997

Per i destinatari del sistema contributivo la pensione si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del 57° anno di età a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale fatto salvo l'adeguamento dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 2013.

Hanno diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei seguenti requisiti:

-41 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025;

-anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 58 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'ottanta per cento, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro rata dal 1° gennaio 2012) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'articolo 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione (ad oggi mai emanato)

L'articolo 42 del disegno di legge Finanziaria per il 2026 stabilisce che a partire dal 1° Gennaio 2027 il personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco vedrà aumentare l'età pensionabile di 3 mesi (e di altri 3 a partire dall'1.01.2028).

Questo incremento si aggiunge a quello ulteriore previsto dall'articolo 43 (1 mese nel 2027 e 3 mesi nel 2028) che introduce un meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla variazione della speranza di vita.

I PRINCIPALI MECCANISMI DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Vediamo ora le principali modalità di pensionamento anticipato che sono ancora attualmente in vigore

PENSIONE ANTICIPATA (biennio 2025-2026)

Requisiti attuali:

- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne

Cass. n. 27910 del 2025

L'art. 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011 consente l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti, purché risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. La contribuzione figurativa può concorrere a integrare i presupposti per il pensionamento.

Solo nel comma 11 dell'art. 24 si richiede l'effettività della contribuzione, diversamente dalla disposizione introdotta con il precedente comma 10.

Invero, nel nuovo sistema normativo che segna il passaggio dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata il comma 10, a differenza del comma 11, non fa riferimento all'effettività della contribuzione (né richiama il regime contributivo successivo al 1996), ma si limita a richiamare la contribuzione utile; per converso, nel comma 11 si dà rilievo alla contribuzione effettiva (per 20 anni) in collegamento con l'età.

PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA

Con la legge di bilancio 2025 è stata nuovamente modificata la disciplina della Pensione anticipata per i lavoratori soggetti al sistema interamente contributivo (con riferimento ai quali il primo accredito contributivo è pertanto successivo al 1° gennaio 1996).

I nuovi requisiti sono:

-64 anni di età (requisito che si innalzerà nel corso degli anni)

-20 di contributi versati (non figurativi)

-importo minimo della pensione pari a 3 volte l'assegno sociale oppure 2,8 volte per le donne con 1 figlio e 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli (dal 2030 l'importo soglia salirà a 3,2 volte).

Prendendo a riferimento il valore dell'assegno sociale nel 2025, ovvero 7.002,84 € annui sarebbe quindi necessario avere una pensione che sia di importo almeno pari a 21.008,52 € lordi annui.

Ai fini del raggiungimento dell'importo «soglia» può, su richiesta dell'assicurato, essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare cui l'assicurato abbia aderito (e che sarà «certificato» dal singolo Fondo Pensione).

Nella Legge Finanziaria per il 2025 è stata invero introdotta la possibilità di utilizzare la rendita maturata presso un fondo di previdenza complementare per raggiungere la soglia minima di importo richiesta per ottenere la pensione di vecchiaia.

Ciò significa che, se con il montante contributivo accumulato si ottiene un importo mensile più basso rispetto all'importo dell'assegno sociale, allora si può sommare a questo importo anche quello derivante dalla rendita vitalizia erogata dal fondo pensione cui si è iscritti. Tuttavia, chi sfrutterà questa possibilità per andare in pensione a 64 anni vedrà innalzarsi il numero di anni di contributi richiesto; infatti dal 2025 saranno richiesti almeno 25 anni di contributi obbligatori per accedere alla pensione anticipata e dal 2030 il requisito salirà a 30 anni di contributi.

A 71 anni la pensione «contributiva» spetta, come detto, con 5 anni di contribuzione effettiva senza la necessità di dover rispettare il vincolo di cui all'importo «soglia»

ISOPENSIONE

E' fruibile nelle aziende con più di 15 dipendenti - interessate ad anticipare la pensione di una parte del personale - e riguarda quei lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia nei 7 anni successivi.

Le leggi di bilancio del 2024 e del 2025 hanno riconfermato l'agevolazione per il 2024 e 2025: l'accesso resta fissato ad un massimo di 7 anni prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria.

E' comunque necessario un accordo di «esodo» con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'accordo aziendale è efficace dopo la validazione dell'INPS che rilascia al datore di lavoro un prospetto con l'informazione sull'onere stimato mensile del programma di esodo annuale, ai fini della stipula della fideiussione bancaria all'uopo richiesta.

Trattasi naturalmente di un meccanismo di accompagnamento alla pensione particolarmente oneroso per i datori di lavoro a cui è richiesto il versamento dell'assegno pensionistico e dei contributi mancanti fino al raggiungimento dell'età per la pensione.

APE SOCIALE

E' una possibilità di «anticipo pensionistico» introdotta per la prima volta (e in via sperimentale) dalla L. 232/2016 e successivamente prorogata.

E' riservata a lavoratori appartenenti alle cd. categorie o fasce deboli:

- disoccupati
- disabili (con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%)
- "CAREGIVER" ovvero chi assiste parenti di primo o secondo grado con disabilità o gravi patologie invalidanti,
- addetti a professioni/mansioni particolarmente gravose.

Gli altri requisiti, modificati dal 2024, sono:

- 63 anni e 5 mesi di età, (per le donne con sconto di un anno per ogni figlio, con massimo di 2 anni di sconto)
- almeno 30 o 36 di contributi versati (in base alla categoria di appartenenza)
- non essere titolari di una pensione diretta

Si riceve una indennità INPS, da corrispondersi per 12 mensilità l'anno e pari al massimo a 1.500,00 euro mensili (non rivalutabili), fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Nello specifico l'indennità APE Sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

- a) **si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro** per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in tal caso è necessario che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la scadenza del termine, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi), che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, **il coniuge o un parente di primo grado** convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), **ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) **hanno una riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) **sono lavoratori dipendenti**, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all'allegato n. 3 della legge n. 234/2021:
 - professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
 - tecnici della salute;
 - addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
 - professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
 - operatori della cura estetica;

professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
artigiani, operai specializzati e agricoltori;
conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali;
operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
conduttori di mulini e impastatrici;
conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
portantini e professioni assimilate;
professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Si segnalano al riguardo alcune sentenze della Cassazione.

Con la sentenza n. 24950/2024 la Cassazione ha stabilito che la rioccupazione con contratti a termine di durata inferiore a sei mesi non preclude l'accesso all'APE SOCIALE, chiarendo come tali brevi periodi lavorativi non interrompano lo status di disoccupato necessario per beneficiare dell'anticipo pensionistico.

Con la sentenza n. 7846/2025 la Cassazione ha affermato in materia di APE SOCIALE il seguente principio di diritto: "l'art. 1, comma 179, lett. a), l. n. 232/2016, si interpreta nel senso che hanno diritto all'indennità ivi disciplinata non solo coloro che hanno in precedenza fruito dell'indennità di disoccupazione, ma anche coloro che, pur trovandosi in condizione di disoccupazione e in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva ivi descritti, non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione perché non spettante".

Con la successiva sentenza n. 8076/2025 i Giudici di legittimità hanno affermato che in tema di prestazione denominata APE sociale, l'art. 1, comma 181, della L. n. 232 del 2016 fissa la regola della corrispondenza tra il suo importo e quello del rateo pensionistico calcolato al momento dell'accesso a tale prestazione, sicché ove il rateo di pensione sia stato calcolato con il metodo retributivo, cumulando contributi versati in diverse gestioni previdenziali, la misura dell'APE sociale va calcolata con gli stessi criteri e non secondo la regola del "pro quota" di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 23/05/2017, n. 88). Il riferimento al "pro quota" di cui al D.M. va inteso solo come una norma sulla ripartizione interna dei costi tra le varie gestioni INPS coinvolte.

PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI COSIDDETTI "PRECOCI"

Si accede a qualsiasi età ma con 41 anni di contribuzione (entro il 31.12.2026) e con almeno 1 anno di contributi effettivamente versati prima del 19° anno di età (art. 1, commi 199 e segg., L. n. 232/2016)

I lavoratori «precoci» sono coloro i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

-stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto per lavoro per licenziamento, anche collettivo, per dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;

- invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile;

-assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

-hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usuranti di cui al D.M. 19.05.1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);

-sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate (v. allegato del Decreto Ministero Lavoro 5.02.2018) e hanno svolto attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:

operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Si segnala al riguardo C.A. Brescia sent. n. 84/2025 (il ricorrente, titolare a decorrere dall'1.5.2018 di pensione anticipata con requisito ridotto per lavoratori precoci, ai sensi dell'art. 1, commi 199-205, L. 236/2016, nel dicembre 2018 e nell'anno 2019 aveva svolto attività lavorativa; lo stesso chiedeva accertarsi l'illegittimità del recupero disposto dall'INPS di tutte le somme maturate a titolo di pensione sino al perfezionarsi del requisito di cui all'art. 24, commi 10 e 12, D.L. 101/2011, conv. in L. 241/2011; i giudici di primo e secondo grado gli hanno dato ragione riconoscendo il suo diritto a percepire la pensione soltanto nei mesi in cui non aveva prestato attività di lavoro subordinato).

Benefici previdenziali per gli addetti a lavori usuranti

Per i lavoratori addetti a lavori usuranti o gravosi (come definiti dal D.lgs n. 67 2011 e dalla legge di bilancio 2018) resta ancora in vigore il sistema delle Quote.

L'articolo 1, comma 148, della legge n. 205/2017, prevede che l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita si applichi alle seguenti categorie di lavoratori:

- a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa le professioni di cui all'allegato B della legge n. 205/2017, come specificato dall'allegato A del Decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze;
- b) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1.

Si vedano al riguardo le circ. INPS n. 90 del 2017 e n. 126 del 2018

Al momento della richiesta, l'interessato deve aver svolto attività usuranti:

- per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro;
- per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

L'età varia da un minimo di 61 anni e 7 mesi a un massimo di 64 anni e 7 mesi e bisogna avere almeno 35 anni di contributi.

Il requisito anagrafico varia in base al fatto se si è lavoratori dipendenti o autonomi ed anche in base alla quantità di turni notturni previsti nel corso dell'anno dal proprio contratto di lavoro (da 64 a 71 giorni, da 72 a 77 giorni, 78 giorni o più; in buona sostanza, più frequente è il lavoro notturno e più basso è il requisito anagrafico).

Dal 2016 al 2026 i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono:

a) per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno o per lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo:

-dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

-autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

b) per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno:

-dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

-autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

c) per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

-dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

- autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Ai requisiti «agevolati» per accedere alla pensione anticipata non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

OPZIONE DONNA

E' una possibilità riservata alle lavoratrici, introdotta per la prima volta dalla legge n. 243 del 2004 in via sperimentale e di volta in volta prorogata (fino al 2025), di andare in pensione con il sistema di calcolo contributivo con 35 anni di contribuzione (con esclusione dei contributivi figurativi).

Dal 2024 è richiesta l'età di 61 anni per tutte le categorie di lavoratrici con sconto fino a 2 anni sia per chi ha figli sia in ragione della appartenenza a specifiche categorie (caregiver di familiari con disabilità grave, lavoratrici con invalidità civile pari o superiore al 74%, oppure lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi) ed indipendentemente dal numero di figli.

Se si accede al pensionamento tramite Opzione Donna l'importo della pensione sarà calcolato interamente con il sistema contributivo (anche in presenza di contributi ante 1.1.1996).

E' una misura «ripristinatoria» rivolta ad accordare alle donne un beneficio di anzianità al fine di riequilibrare, a fini previdenziali, gli effetti di una condizione lavorativa più gravosa in ragione del genere di appartenenza (*gender oriented*)

Si segnalano al riguardo Cass. n. 30263/2022 e Cass. n. 10382/2025

QUOTA 103

E' la misura transitoria prorogata dal legislatore anche per il 2025 (con la legge di bilancio del 2024).

L'età per andare in pensione è fissata a 62 anni di età e sono necessari 41 anni di anzianità contributiva.

Con ordinanza del 27 gennaio 2025 iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo per il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Consulta ha con sentenza n. 162/2025 dichiarato inammissibile la relativa questione.

Misure che intenderebbe assumere il Governo (Legge Finanziaria per il 2026)

Per il biennio 2027-2028, il Governo ha già programmato lievi aumenti dell'età pensionabile:

-nel 2027 l'età minima richiesta crescerà di un solo mese, nel 2028 di due mesi aggiuntivi, e nel 2029 si aggiungeranno altri due mesi.

Questo meccanismo di adeguamento graduale sarà applicato in modo generalizzato, escludendo però le «professioni» considerate usuranti o gravose.

Alla fine del percorso prefigurato la pensione di vecchiaia sarà raggiungibile a 67 anni e 5 mesi, mentre per la pensione anticipata serviranno 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne.

Quota 103 e Opzione donna non verranno rinnovati.

L'impatto dell'aumento dell'aspettativa di vita è stato recentemente valutato e stimato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si prevede che il requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia nel 2050 salirà a 68 anni e 11 mesi per uomini e donne (dai 67 anni attuali) e toccherà i 70 anni nel 2067.

Le previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato evidenziano l'impatto del progressivo invecchiamento della popolazione, dell'allungamento della vita media e dell'innalzamento graduale dell'età pensionabile.

Gli effetti del cosiddetto «inverno» demografico continueranno a farsi sentire nei prossimi decenni, considerando che la quota di anziani di 65 anni e più sul totale della popolazione potrebbe aumentare da meno di uno su quattro individui (24,3%) nel 2024 a più di uno su tre nel 2050 (34,6%).